

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
NEL BACINO TERRITORIALE DI PARMA**

CIG n. 72029985FC

ADDENDUM

TRA

ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti, con Sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, in persona del Direttore dell'Agenzia, Ing. Vito Belladonna, che interviene nel presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ____ (di seguito, per brevità, anche "**ATERSIR**" o "**Ente concedente**")

E

IREN AMBIENTE PARMA S.r.l. con sede legale in _____, Via _____, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna al n. _____, REA n. ____-_____, in persona di _____, quale "**Concessionario**" o "**Gestore**", nella sua qualità di aggiudicatario del Contratto di concessione principale REP. n. 50415 RACC n. 16561, Fasc. 46149613, stipulato in data 28/12/2022 avanti alla Notaio Valentina Rubertelli di Reggio Emilia, (di seguito, per brevità, "**Contratto principale**");

PREMESSO CHE

a) con deliberazione n. 385/2023/R/RIF, ARERA ha approvato lo "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*", con la quale l'Autorità nazionale ha disposto che sia "*necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17*";

b) con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 20 marzo 2024, ATERSIR ha individuato le modalità di realizzazione dell'eterointegrazione dei contratti in corso





di esecuzione aventi ad oggetto l'affidamento del servizio rifiuti ad opera della medesima Agenzia;

c) l'art. 40 del Contratto principale prevede l'automatico adeguamento dello stesso alle prescrizioni derivanti da atti amministrativi generali, quali la deliberazione di ARERA n. 385/2023/R/RIF, che intervengono sulla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

d) in aggiunta alle modifiche unilaterali derivanti dall'implementazione dell'eterointegrazione di cui ai punti precedenti, l'Agenzia ha riscontrato l'esigenza di introdurre modifiche consensuali ulteriori al Contratto principale come di seguito dettagliato:

- a seguito dell'adozione delle Delibere di Consiglio d'Ambito n. 78/2021 e 125/2022 più sopra richiamate con le quali l'Agenzia, prendendo atto dei numerosi elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria suscettibili di mettere a rischio la sostenibilità degli affidamenti del Servizio Rifiuti in corso, ha dato mandato alla struttura tecnica per lo svolgimento di apposita istruttoria sui temi elencati nel deliberato in contraddittorio con il Gestore, ATERSIR, con comunicazione prot. n. 57 del 04/01/2023, ha avviato il relativo procedimento;
- con comunicazione acquisita al protocollo ATERSIR n. 6307 del 29/06/2023 IREN AMBIENTE S.p.A. ha dato riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento trasmettendo all'Agenzia la Relazione contenente le richieste di modifica dei Contratti di Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Parma (CIG: 72029985FC) e nel bacino territoriale di Piacenza (CIG: 7358871C72) anche a titolo di istanza di riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016;
- con comunicazione acquisita al protocollo ATERSIR n. 7837 del 10/08/2023 IREN AMBIENTE S.p.A., facendo seguito alla suddetta richiesta di modifica contrattuale e riequilibrio economico-finanziario della concessione, nonché alle interlocuzioni intervenute con l'Agenzia a seguito della medesima, ha trasmesso ad ATERSIR un'ulteriore Relazione contenente le richieste di modifica dei servizi base previsti dal nuovo affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Parma (CIG: 72029985FC) e nel bacino territoriale di Piacenza (CIG: 7358871C72);

- con comunicazione acquisita al protocollo ATERSIR n. 10629 del 19/10/2023, IREN AMBIENTE S.p.A. ha inviato all'Agenzia, a seguito delle richieste pervenute dalle Amministrazioni Comunali interessate, ulteriore relazione contenente la proposta progettuale di adeguamento per le aree collinari e montane nel bacino territoriale di Parma (CIG: 72029985FC) e nel bacino territoriale di Piacenza (CIG: 7358871C72);
 - con comunicazione protocollo n. 12565 del 07/12/2023 l'Agenzia, a riscontro ed accoglimento della proposta progettuale di adeguamento acquisita, ha trasmesso al Gestore la scheda istruttoria predisposta dall'Agenzia, nella quale si illustrano le modalità ed i limiti di accoglimento delle proposte presentate, precisando che le stesse avrebbero trovato trasposizione nel Contratto di servizio in sede di integrazione del medesimo secondo i termini riportati nella Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 84 del 13 settembre 2023;
 - l'Agenzia ha valutato di condurre un'unica istruttoria, con il coinvolgimento in contraddittorio del Gestore, valutando congiuntamente tutte le motivazioni presentate dal Gestore tanto nell'ambito del procedimento scaturito a seguito delle Deliberazioni di Consiglio d'Ambito nn. 78/2021 e 125/2022, quanto sull'istanza ai sensi dell'art. 165 D.lgs. 50/2016 su richiamata, sulle richieste di modifica dei servizi base previsti dal nuovo affidamento, concludendo che le richieste del Gestore fossero meritevoli di accoglimento parziale, con conseguente opportunità di uno specifico adeguamento del contratto di servizio in essere;
- e) con delibere CAMB/2024/77 del 25 luglio 2024 e CAMB/2025/_ del _____, ATERSIR ha approvato lo schema di addendum contrattuale preordinato all'implementazione dell'eterointegrazione, nonché ulteriori modifiche consensuali ulteriori al Contratto principale conseguenti all'istruttoria svolta dall'Agenzia nell'ambito del procedimento scaturito a seguito delle Deliberazioni di Consiglio d'Ambito nn. 78/2021 e 125/2022, sull'istanza ai sensi dell'art. 165 D.lgs. 50/2016, sulle richieste di modifica dei servizi base previsti dal nuovo affidamento e sulla proposta progettuale di adeguamento per le aree collinari e montane presentate dal Gestore con prot. nn. 6307, 7837 e 12565/2023;.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Parte I - Adeguamenti automatici alla Delibera ARERA n. 385/2023/R/RIF

Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati, applicabilità delle condizioni di cui al Contratto di appalto principale

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum al Contratto principale.
2. Per quanto non espressamente derogato dal presente Addendum, le clausole del Contratto principale, nonché tutti gli allegati in esso richiamati, mantengono inalterata la loro efficacia tra le Parti.

Art. 2 - Integrazione all'art. 8 del Contratto principale in relazione al Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato ai sensi dell'art. 8 del Contratto principale.
2. L'ammontare dei costi risultanti dall'applicazione del metodo tariffario *pro tempore* vigente rappresenta, in ogni caso, il valore massimo del corrispettivo che può essere riconosciuto al Gestore.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'Agenzia garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Art. 3 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo di efficacia del Contratto principale si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, il Gestore ha facoltà di presentare all'Agenzia istanza di riequilibrio.



2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione dell'offerta in sede di gara.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
4. La sussistenza dei presupposti dai precedenti commi 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario di cui al presente articolo.

Art. 4 – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Al ricorrere delle circostanze di cui al precedente art. 3, l'Agenzia valuta preliminarmente la possibilità di adeguamento del corrispettivo contrattuale entro il limite dell'ammontare dei costi risultanti dall'applicazione del metodo tariffario *pro tempore* vigente e verifica se detto adeguamento sia idoneo a risolvere la situazione di squilibrio.
2. Nel caso in cui l'adeguamento di cui al comma 1 non sia sufficiente a risolvere la situazione di squilibrio, le Parti procedono come di seguito indicato.
3. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;





b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

4. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Art. 5 – Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Art. 6 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. La Carta dei servizi di cui all'art. 46 del Contratto principale è sostituita dalla Carta della qualità del Gestore, relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

2. I provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. nell'esercizio dei poteri di regolazione della qualità del Servizio ad essa attribuiti dalla legge che prevedono standard minimi di qualità comportano, ai sensi dell'art. 40 del Contratto principale, l'automatico adeguamento degli standard prestazionali e, eventualmente, del corrispettivo, nell'ipotesi in cui detto adeguamento determini un incremento dei costi del Servizio debitamente giustificato dal Gestore, previsti dal medesimo Contratto.

3. Eventuali variazioni relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) nel corso del periodo di affidamento sono adottate in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente –



A.R.E.R.A. nell'esercizio dei poteri di regolazione della qualità del Servizio ad essa attribuiti dalla legge, nonché dal Contratto principale.

4. L'adeguamento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, nell'ipotesi in cui determini un incremento dei costi del Servizio debitamente giustificato dal Gestore, può concorrere alla definizione del corrispettivo per i servizi di base.

5. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi eventualmente applicabili in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara.

Art. 7 - Sanzioni

1. L'Agenzia è tenuta a segnalare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – A.R.E.R.A., dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 8 – Relazione annuale del Gestore

1. Ai sensi dell'art. 40 del Contratto principale e al fine di consentire all'Agenzia di assolvere tempestivamente agli oneri di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali nel territorio, il Gestore predispone con cadenza annuale, e trasmette all'Agenzia entro il 30 settembre di ciascun anno di affidamento, una relazione – conforme alle indicazioni fornite dall'Agenzia – contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel Contratto principale.

Parte II - Modifiche consensuali

Art. 9 – Accoglimento dell'istanza di riequilibrio economico finanziario presentata dal Gestore

1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 165, comma 6, e 175 del d.lgs. 50/2016 e in accoglimento della motivata istanza di riequilibrio



economico finanziario presentata dal Gestore, le Parti concordano di approvare le seguenti modifiche al Contratto principale.

2. La componente del corrispettivo di cui all'art. 8, c. 2., lett. a), punto i., del Contratto principale, relativa al primo anno di affidamento è rideterminata in occasione dell'approvazione del PEF in ragione del 75% dell'indice inflattivo FOI al 30 settembre dell'anno n-1, calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

3. La componente del corrispettivo di cui all'art. 8, c. 2, lett. a), punto ii., del Contratto principale, relativa al secondo anno di affidamento, è rideterminata in occasione dell'approvazione del PEF in ragione del 75% dell'indice inflattivo FOI al 30 settembre dell'anno n-1, calcolato come variazione percentuale allo stesso mese del 2021.

4. La componente del corrispettivo di cui all'art. 8, c. 2. lett. a), punto iii., del Contratto principale, relativa al terzo anno di affidamento, è rideterminata in occasione dell'approvazione del PEF in ragione del 75% dell'indice inflattivo FOI al 30 settembre dell'anno n-1, calcolato come variazione percentuale allo stesso mese del 2021.

5. Il corrispettivo previsto dal Contratto principale è adeguato secondo quanto stabilito nell'Allegato F al presente Addendum che sostituisce l'Allegato F al Contratto principale.

6. Il metodo descritto ai commi precedenti è applicato annualmente a tutti i valori di cui all'Allegato B "Elenco dei prezzi unitari".

Art. 10 – Accoglimento dell'istanza di modifica dei servizi di base e della proposta progettuale di adeguamento per le aree collinari e montane

1. In accoglimento dell'istanza di modifica dei servizi base e della proposta progettuale di adeguamento per le aree collinari e montane, le Parti concordano di sostituire il Disciplinare tecnico e l'allegato B.1 allo stesso con gli omonimi Allegati al presente Addendum, che definiscono le nuove condizioni di esecuzione delle prestazioni anche in sostituzione di quanto precedentemente offerto dal Gestore in sede di gara.

2. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma, le Parti concordano di sostituire l'Allegato K al Contratto principale con l'omonimo Allegato al presente Addendum.

Art. 10bis – Accoglimento dell'istanza di modifica dei flussi della carta

1. In parziale accoglimento dell'istanza di rettifica dei quantitativi di carta e plastica effettivamente gestiti rispetto a quelli riportati nel progetto di gara in allegato D al contratto, le Parti concordano di sostituire l'allegato D allo stesso con gli omonimi Allegati al presente Addendum, che definiscono le nuove condizioni di esecuzione delle prestazioni anche in sostituzione di quanto precedentemente offerto dal Gestore in sede di gara.

2. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma, le Parti concordano di sostituire l'Allegato D al Contratto originario con l'omonimo Allegato al presente Addendum.

Art. 10ter – Accoglimento dell'istanza di aggiornamento dei ricavi unitari per le frazioni oggetto di applicazione dell'allegato D al contratto

1. In parziale accoglimento dell'istanza di aggiornamento dei ricavi unitari sulle frazioni valorizzabili, le Parti concordano di sostituire l'allegato D allo stesso con gli omonimi Allegati al presente Addendum, che definiscono le quotazioni in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, anche in sostituzione di quanto precedentemente offerto dal Gestore in sede di gara.

2. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma, le Parti concordano di sostituire l'Allegato D al Contratto originario con l'omonimo Allegato al presente Addendum.

Articolo 11 – elenco allegati

- Allegato D
- Allegato F
- Allegato K
- Disciplinare Tecnico
- Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico

